

Publicato il 05/10/2016

**N. 01601/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 04033/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4033 del 2016, proposto da:

Vincenzo Rainone, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitale  
C.F. VTLDNC60E27F924I, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R.;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  
in Napoli, via Diaz n. 11;

Commissione Esami di Avvocato Anno 2015 presso la Corte di Appello di  
Milano, Commissione Esami di Avvocato Anno 2015 presso la Corte di  
Appello di Napoli;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della mancata ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che, *prima facie*, appare sussistere il requisito del *fumus boni iuris*, giacché il testo “censurato” si presenta in realtà corrispondente a quello della stessa sentenza richiamata, anche se poi fatto proprio dal commento/massima del sito “Diritto dei servizi pubblici”;

Considerato che al danno lamentato può avviarsi disponendo la valutazione, nel termine di gg. 40 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, delle prove scritte svolte dalla parte ricorrente ad opera di una Sottocommissione avente composizione del tutto diversa da quella già pronunciata, con apprestamento di opportune garanzie di anonimato, ovvero previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, nonché mediante contestuale ricorrezione – ai soli fini di cui trattasi – degli elaborati (sempre in forma anonima) di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa Corte di Appello (e tali elaborati dovranno essere sorteggiati, in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei, a cura del Presidente della Commissione attualmente depositaria

degli elaborati, e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di esame di Avvocato della Corte di Appello di Milano che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 febbraio 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Rosalba Giansante, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Italo Caso**

**IL SEGRETARIO**

